



DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE RIFLESSI DI LUCE ODV - ETS

8 luglio 2025

La sottoscritta RAFFO REINA, nata a Carrara il 9 agosto 1978, domiciliata a Ponte Buggianese, in via Albinatico n.c. 45/A, codice fiscale RFFRNE78M49B832H, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione RIFLESSI DI LUCE ODV - ETS dà atto di quanto segue:

- con atto ai rogiti Notaio Mario Muschio in data 15 aprile 2025, repertorio n. 8830, raccolta n. 6405, registrato a Pistoia in data 5 maggio 2025 al n. 2637 serie 1T, è stata costituita un'organizzazione di volontariato sotto la denominazione RIFLESSI DI LUCE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE, in sigla "RIFLESSI DI LUCE ODV - ETS", con sede in Montecatini Terme, via Umbria n.c. 16/b, codice fiscale 91040710476;
- la sottoscritta, successivamente, a seguito di un confronto con gli uffici competenti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione dedicata alle ODV, senza attribuzione di personalità giuridica, ha convenuto di aggiornare lo Statuto;
- la sottoscritta rileva che le modifiche non siano sostanziali per la struttura organizzativa dell'ente; peraltro, i soci costituenti, nello stesso atto costitutivo sopra citato, hanno attribuito alla sottoscritta la facoltà di apportare modifiche al testo statutario ove richiesto dagli uffici preposti;
- la sottoscritta, alla luce di quanto sopra, intende avvalersi della suddetta facoltà.

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, la sottoscritta

DETERMINA

- di adottare le modifiche concordate con gli uffici competenti per l'iscrizione al RUNTS, nella sezione dedicata alle ODV, senza attribuzione di personalità giuridica, come di seguito riportato:

Articolo 5

Attuale:

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali.

Aggiornato:

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali.

Articolo 11

Attuale:

~~Sarà possibile attribuire compensi agli organi sociali, purché siano proporzionati all'attività svolta e alle specifiche competenze, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore (C.T.S.), di cui al d.lgs. 117/2017.~~

Aggiornato:

abortito intero periodo

Articolo 15

Attuale:

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso; hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro soci; detto periodo può ulteriormente essere ridotto ma non aumentato.

Aggiornato:

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso; hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro soci; detto periodo può ulteriormente essere ridotto ma non aumentato.

- di approvare pertanto il nuovo testo integrale dello statuto, nella sua redazione aggiornata, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione, in esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Montecatini Terme, 8 luglio 2025

RAFFO REINA


ALLEGATI:

ALLEGATO "A" - STATUTO



ALLEGATO "A" - STATUTO

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)

ENTE DEL TERZO SETTORE

"RIFLESSI DI LUCE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

- ENTE DEL TERZO SETTORE"

in breve, anche

"RIFLESSI DI LUCE ODV - ETS"

Articolo 1) - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "RIFLESSI DI LUCE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve anche "RIFLESSI DI LUCE ODV - ETS", con rispetto delle norme dettate del Codice civile.

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2) - Durata e sede

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'Associazione è collocata nel Comune di Montecatini Terme, Via Umbria 16/b.

Con specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Essa si scioglierà anche in caso di:

- * raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- * deliberazione dell'Assemblea dei soci;
- * paralisi dell'Organo amministrativo e/o dell'Assemblea.

Articolo 3) - Scopo sociale

L'Associazione si propone di:

- promuovere e sostenere iniziative per il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e malattie rare, attraverso interventi sociali, culturali, educativi e terapeutici;
- sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo alle problematiche legate alla disabilità e alle malattie rare, favorendo l'inclusione sociale e l'integrazione dei soggetti vulnerabili nella comunità;
- realizzare progetti e attività di supporto a livello psicologico, educativo, riabilitativo e assistenziale per persone con disabilità e malattie rare;
- collaborare con enti pubblici, privati, amministrazioni locali e regionali per la realizzazione di programmi di inclusione sociale, accessibilità, assistenza sanitaria, ricerca scientifica, formazione e aggiornamento del personale educativo e sanitario;
- promuovere attività di sensibilizzazione e formazione in merito alle disabilità e alle malattie rare, creando occasioni di incontro tra le famiglie, i professionisti e le istituzioni;
- organizzare eventi, conferenze, corsi di formazione, seminari e campagne di sensibilizzazione;
- sostenere e finanziare progetti di ricerca scientifica e sanitaria finalizzati alla cura e alla gestione delle malattie rare;
- promuovere attività di raccolta fondi, anche attraverso l'organizzazione di eventi e la creazione di attività economiche

complementari, come la gestione di negozi o punti vendita destinati a raccogliere fondi per le attività dell'Associazione;

- sviluppare e implementare programmi di assistenza domiciliare, centri di accoglienza e altre forme di supporto per le persone in difficoltà legate a disabilità o malattie rare.

L'Associazione, inoltre, può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi anche delle prestazioni dei volontari associati.

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore, di cui al D.lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale ma alle stesse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 4) - Compiti dell'Associazione

L'Associazione raggiunge i propri scopi indicati nell'oggetto sociale, di cui all'art. 3 del presente Statuto, esercitando, comunque, tutte le attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e le eventuali attività diverse, di cui al successivo art. 6 del medesimo D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Articolo 5) - Collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni

L'Associazione, nel perseguimento delle sue finalità di interesse generale, promuove e sostiene modalità di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni (PA) basate sui principi di "sussidiarietà orizzontale", "solidarietà" e "partecipazione attiva" dei cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4, della Costituzione

della Repubblica Italiana. In attuazione degli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017), l'Associazione si impegna a promuovere un modello di "amministrazione condivisa" con le PA, finalizzato alla realizzazione di attività e interventi di interesse generale. Questo modello è fondato sulla collaborazione e sulla condivisione di risorse e responsabilità tra l'Associazione e le PA. L'Associazione partecipa alle attività di "co-programmazione" e "co-progettazione" con le PA, come previsto dall'art. 55 del Codice del Terzo Settore:

- * co-programmazione: l'Associazione collabora con le PA nell'analisi dei bisogni sociali del territorio e nella definizione degli obiettivi comuni da perseguire per il benessere della comunità;

- * co-progettazione: l'Associazione, congiuntamente con le PA, sviluppa progetti per la realizzazione di interventi e servizi che rispondano alle esigenze del territorio, impegnandosi a contribuire con le proprie risorse e competenze specifiche.

L'Associazione potrà, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- * stipulare "protocolli d'intesa" e "accordi di partenariato" con le PA ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017, volti a regolare le modalità di collaborazione e a stabilire impegni reciproci per la gestione di attività di interesse generale;

- * partecipare a "patti di collaborazione" e "reti di partenariato" per l'implementazione di progetti in ambito sociale, culturale e ambientale, secondo le linee guida stabilite dal Decreto Ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021.

L'Associazione garantisce che ogni attività di co-programmazione, co-progettazione e amministrazione condivisa venga svolta in conformità ai "principi di trasparenza, efficienza e partecipazione democratica", come indicato nella Legge 8 novembre 2000, n. 328, e nel rispetto delle normative vigenti in materia di appalti pubblici e partenariato, ove applicabili (D. Lgs. n. 50/2016, art. 151).

Articolo 6) - Soci

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere Soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico e il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione, i Soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente Statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente

limitativi di diritti o a termine.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale e le eventuali sedi secondarie e/o operative, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare Soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

È prevista la possibilità che vi siano Soci minori d'età; in tal caso il diritto di voto deve essere esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ma il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Articolo 7) - Ammissione a Socio

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare specifica domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa e/o della quietanza di pagamento.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante Socio non ammesso ha la facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata dopo la notifica del diniego.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di Socio si perde:

- * per decesso;
- * per recesso;
- * per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorso 1 (un) mese dal sollecito;
- * per esclusione;
- * per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- * per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso.

A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo *status* di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori;
- b. ordinari;
- c. onorari;
- d. sostenitori.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo; i detti Soci sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo ma non hanno diritto al voto.

Soci sostenitori sono coloro che sostengono con il versamento di quote l'Associazione ma non partecipano all'attività della stessa e non hanno diritto al voto.

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e le eventuali sedi secondarie e operative e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8) - Esclusione del Socio

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 9) - Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- * osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- * svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- * astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- * versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- * contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 10) - Cessazione del Socio

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- * dimissioni volontarie;
- * quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- * quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- * radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- * quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria.

L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 11) - Risorse dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- * quote e contributi degli associati;
- * eredità, donazioni e legati;
- * contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- * contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- * entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- * proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- * erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- * entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- * ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 o da suoi sostituti;
- * proventi derivanti da patrimonio mobiliare e/o immobiliare.

Il fondo comune, costituito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dagli avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- * dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- * dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- * da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto, attualmente, dal comma 8 lettera a) dell'art.148 del D.P.R. 917/1986 - T.U.I.R.).

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO E RISULTATI DI ESERCIZIO

Articolo 12) - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o il rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci nei termini prescritti dalle leggi tempo per tempo vigenti ma, comunque, non oltre i 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora esigenze particolari lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo e/o del rendiconto può avvenire entro, e non oltre, 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Una copia del bilancio consuntivo è messa a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

Per la redazione del Bilancio annuale e per tutte le attività di carattere amministrativo-contabile, l'Associazione potrà farsi assistere da professionisti iscritti agli Ordini professionali specifici o comunque abilitato all'esercizio di tali funzioni, sottoscrivendo il relativo mandato professionale.

Articolo 13) - Utili e/o perdite

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'utile di esercizio evidenziato nel bilancio e/o nel rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto e/o rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14) - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- * l'Assemblea dei soci;
- * il Consiglio Direttivo;
- * il Presidente;
- * il Vice-Presidente;
- * il Segretario;
- * il Tesoriere;
- * il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei Revisori;
- * l'Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 15) - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso; hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro soci; detto periodo può ulteriormente essere ridotto ma non aumentato. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta ma ogni associato non può ricevere più di

3 (tre) deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica, ma con strumenti di cui sia certa la ricezione, anche a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) o mezzi equipollenti, da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

Le convocazioni devono riportare almeno gli argomenti posti all'ordine del giorno e la data, il luogo e l'ora della riunione.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto e alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio alla data dell'assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- * nomina e revoca i componenti dell'organo di amministrazione;
- * approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- * stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- * nomina il Revisore;
- * nomina i componenti dell'organo di controllo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- * si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- * si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci;
- * delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- * approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- * delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'organo di amministrazione;
- * fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale o pluriennale dell'Associazione;
- * destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- * delibera sull'eventuale compravendita di beni immobili o sulla stipula di contratti di locazione immobiliare;
- * delibera sulla determinazione degli eventuali compensi erogabili agli

organi sociali.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- * tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- * ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il *quorum* costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 16) - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

Nel rispetto delle disposizioni inderogabili di legge in materia di Enti del Terzo Settore, l'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia.

Articolo 17) - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione, è formato da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 9 (nove), eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e scade all'elezione del nuovo Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea dei Soci provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua

sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo necessaria ratifica da parte dell'Assemblea immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio Direttivo, quale organo di amministrazione:

- * nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;

- * cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- * predispone bilancio o rendiconto;

- * delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

- * delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- * stipula tutti gli atti e contratti e mandati di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- * provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci e che siano necessari e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 (otto) giorni prima della riunione; in difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri; l'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo indicato dal Presidente; è ammessa anche la convocazione in remoto o in qualsivoglia modalità on-line, purché sia rilevabile, dal Presidente, l'effettiva presenza dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni di Segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti.

Articolo 18) - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, qualsiasi rapporto compresi quelli di

conto corrente presso gli istituti di credito o finanziari.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni approvate dall'Assemblea a cura del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Nel caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

Il Presidente e il Vice-Presidente sono rieleggibili.

Articolo 19) - Il Vice-Presidente

Il Vice Presidente è nominato in seno al Consiglio Direttivo tra i propri componenti e, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

Articolo 20) - Il Segretario

Il Segretario, una volta nominato in seno al Consiglio Direttivo dai medesimi componenti in carica, resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Segretario è di supporto al Presidente in tutte le funzioni amministrative e, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, procede con la verbalizzazione delle assemblee dell'Associazione, redige materialmente le convocazioni delle assemblee, tiene aggiornati i libri e i registri dell'Associazione, con particolare riferimento al libro dei Soci, al libro dei verbali delle Assemblee e al libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 21) Il Tesoriere

Il Tesoriere, una volta nominato in seno al Consiglio Direttivo, resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Tesoriere è di supporto al Presidente nella gestione contabile ed economica dell'Associazione.

A titolo meramente esemplificativo, il Tesoriere ha il compito di verificare gli avvenuti pagamenti delle quote associative e sollecita, per il tramite del Segretario, il pagamento delle stesse.

Predisporre tutta la documentazione a supporto degli incassi e dei pagamenti con particolare riferimento alle ricevute per eventuali donazioni o versamenti effettuate dai soci o da soggetti esterni privati o pubblici.

Coadiuvare il Presidente nella redazione del bilancio di esercizio.

È delegato, insieme al Presidente, alla gestione del/i conto/i corrente intestato/i all'Associazione e, di conseguenza, se delegato, può accedere ai conti ed effettuare operazioni bancarie su mandato del Presidente.

Articolo 22) - Il Revisore Unico

Il Revisore Unico, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo e deve essere eletto dall'Assemblea, anche fra i non associati.

Il Revisore Unico resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Revisore Unico controlla l'amministrazione e la contabilità dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture

contabili.

Il revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee dei Soci, senza diritto di voto.

Il Revisore predispose la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 23) - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e, se nominato:

- * vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- * vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- * esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- * esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- * attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere all'organo di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili per 2 (due) mandati consecutivi.

Possono fare parte dell'Organo di controllo anche gli associati ma che rispettano i requisiti richiesti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017, con particolare riferimento a quelli indicati al comma 5 del detto articolo.

VOLONTARI

Articolo 24) - Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per la funzione e/o attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione e dalle disposizioni vigenti e, se ammessi dalla legge, agli stessi possono essere riconosciuti anche rimborsi di spese di tipo forfetario.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato,

nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi del D.lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25) - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi sociali, tra i Soci, oppure tra gli organi sociali e i Soci, sarà eventualmente rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

In mancanza di richiesta dell'arbitro e/o di accordo tra le parti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Pistoia.

Articolo 27) - Foro competente

In assenza di applicazione della clausola compromissoria o per quanto non compromettibile, il Foro competente è quello di Pistoia.

Articolo 28) - Affiliazione

L'Associazione potrà affiliarsi a uno o più enti e/o associazioni, riconosciuti o meno dal Ministero dell'Interno, conformandosi ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 29) - Norma di rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: PISTOIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: PISTOIA

Registrazione di Atto Privato

Il 21/07/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T22, serie 3, numero 438

data di stipula: 08/07/2025

ident.vo telematico: T2225L000438000PG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91040710476

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91040710476	RFFRNE78M49B832H			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

